



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**RIENTRA NELL'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA SOLO L'ERRORE  
DI PERCEZIONE SUL PRESUPPOSTO DI FATTO**

- Sentenza del 10/06/2025, n. 113 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

**Composizione**

- Pres. Zuliani
- Rel. Zuliani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN  
GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI  
ACCERTAMENTO - IN GENERE - POTERE DI AUTOTUTELA  
TRIBUTARIA – ATTI IMPUGNABILI

Autotutela obbligatoria – Errore sul presupposto d'imposta – Nozione – Errore  
di percezione sul presupposto di fatto – Ricomprensione - Errore sulla  
valutazione giuridica della fattispecie – Esclusione.

**Massima**

L'autotutela obbligatoria per errore sul presupposto d'imposta riguarda  
unicamente errori di percezione sui fatti e non errori nella valutazione giuridica,  
che restano impugnabili solo nei termini previsti dalla legge.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Normativi**

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-*quater*
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19

**Conformità**

- Non si registrano precedenti

**Difformità**

- Non si registrano precedenti

**Anno pubb.**

2025